

REGOLAMENTO

per la disciplina delle modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento dei titoli professionali in attuazione all'art.105 comma 3 lett. c) e g) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

INDICE

Articolo 1 – *Finalità*

Articolo 2 – *Commissioni esaminatrici - Composizione*

Articolo 3 – *Commissioni esaminatrici - Norme di funzionamento*

Articolo 4 – *Requisiti per l'ammissione all'esame*

Articolo 5 – *Modalità di presentazione della domanda di esame*

Articolo 6 – *Calendario delle sessioni d'esame*

Articolo 7 – *Prove teoriche e/o pratiche*

Articolo 8 – *Modalità per il conseguimento dell'attestato e delle idoneità*

Articolo 9 – *Programma d'esame per gli insegnanti di teoria e gli istruttori di guida*

Articolo 10 – *Programma d'esame per l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada*

Articolo 11 – *Programma d'esame per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada*

Articolo 12 – *Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte*

Articolo 13 – *Adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine delle prove scritte*

Articolo 14 – *Prove orali*

Articolo 15 – *Processo verbale delle operazioni d'esame*

Articolo 16 – *Dichiarazione di idoneità e rilascio dell'attestato*

Articolo 17 – *Revoca degli attestati – Sospensione dell'attività.*

Articolo 18 – *Norma di chiusura e salvaguardie*

ALLEGATO 1

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione all'art.105 comma 3 lett. c) e g) del D.Lgs.31 marzo 1998 n.112, disciplina le modalità di svolgimento della funzione relativa agli esami per:
- a) il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuola;
 - b) l'accertamento dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
 - c) il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada.

Art. 2

Commissioni esaminatrici - Composizione

1. Gli esami di cui al presente regolamento si svolgono in presenza di Commissioni la cui composizione è stabilita ai successivi punti A) e B), tenuto conto delle specifiche indicazioni dettate dall'accordo Stato-Regioni-Enti Locali sottoscritto, in sede di Conferenza Unificata, il 14 febbraio 2002:

- A. La Commissione d'esami per il riconoscimento dell'idoneità di insegnanti e istruttori di autoscuola e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada è composta da:**
- **il competente dirigente della Provincia, o funzionario da lui delegato, in qualità di Presidente**
 - **un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri – designato dal direttore dell'Ufficio periferico del Dipartimento Trasporti Terrestri di Mantova**
 - **un membro esperto in materia di Pubblico Registro Automobilistico designato dall'ACI – Mantova**
 - **un rappresentante delle Associazioni locali di categoria, aderenti alle Associazioni nazionali delle Autoscuole e degli Studi di consulenza automobilistica, designato dalle medesime, che abbia esercitato, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento, sia l'attività di Autoscuola che l'attività di Consulenza automobilistica a seguito di regolare autorizzazione e che sia in possesso di tutti i seguenti attestati: attestato di idoneità all'esercizio delle funzioni di insegnante di teoria, attestato di idoneità all'esercizio delle funzioni di istruttore di guida, attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (o, comunque, sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 264/1991 – art.5 comma 4 e art.10 comma 2 – per l'ottenimento a domanda, in esenzione di esame, dell'attestato di idoneità professionale). Nel caso le Associazioni abbiano a designare più di un candidato, il Presidente della Provincia provvederà alla nomina del componente la Commissione, in base alla rappresentatività territoriale provinciale delle Associazioni di categoria.**

Per le sole sessioni di esame finalizzate al riconoscimento dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto la Commissione è integrata dai seguenti componenti:

- **un esperto in materia di navigazione designato dall'Amministrazione Provinciale**
- **un esperto in materia di regime tributario designato dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Mantova**

B. La Commissione d'esami per il conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori è composta da:

- **il competente dirigente della Provincia, o funzionario da lui delegato, in qualità di Presidente**
- **due rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri – designati dal direttore dell'Ufficio periferico del Dipartimento Trasporti Terrestri di Mantova**
- **un membro esperto designato dall'Amministrazione provinciale**
- **un membro esperto designato dalla Polizia Stradale**
- **un membro esperto designato dalla Regione Lombardia.**

2. Tutti i componenti sono nominati con proprio decreto dal Presidente della Provincia e durano in carica tre anni.

3. Per ogni componente effettivo sono nominati contestualmente uno o più supplenti; il supplente partecipa alla seduta in caso di assenza del titolare.

4. Le Commissioni sono presiedute dal Dirigente del Servizio competente della Provincia. Le funzioni di segreteria delle Commissioni sono affidate a funzionari del Servizio competente della Provincia a ciò incaricati dal Dirigente.

5. Allo scadere del mandato triennale i componenti restano in carica fino all'insediamento della nuova Commissione.

6. Ai componenti esterni delle Commissioni, esclusi quindi i dipendenti della Provincia, è attribuito un gettone di presenza il cui importo è stabilito dall'Amministrazione Provinciale.

Art. 3

Commissioni esaminatrici - Norme di funzionamento

1. Il Presidente della Commissione esaminatrice, preliminarmente, verifica la regolarità della costituzione della Commissione stessa.

2. Per la validità della seduta d'esame è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della competente Commissione, siano essi effettivi o supplenti; devono comunque essere necessariamente presenti, ai fini della validità della seduta, il Presidente della Commissione e i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri. Le Commissioni deliberano a maggioranza dei componenti presenti e con votazione palese; in caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente della Commissione. Il componente eventualmente dissenziente può far mettere a verbale i motivi del dissenso.

3. Il Commissario che per qualsiasi motivo non può partecipare ad una seduta d'esame ha l'obbligo di avvertire, salvo cause di forza maggiore, il membro supplente in modo da assicurare comunque lo svolgimento della seduta programmata, informando contestualmente la segreteria del Servizio competente.

Il Commissario effettivo o supplente che non si presenta alla seduta della Commissione senza giustificato motivo decade dall'incarico. La decadenza è dichiarata, su proposta del Presidente della Commissione, con decreto del Presidente della Provincia, che contestualmente nomina un nuovo Commissario su designazione dell'organismo competente.

4. Nell'ipotesi in cui difetti la regolare costituzione, il Presidente riconvoca la Commissione a data successiva, dandone immediata comunicazione ai candidati.

5. Il Presidente, i componenti della Commissione esaminatrice ed il Segretario prendono visione dei nominativi dei concorrenti e verificano la non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra di loro e con i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile (incompatibilità derivante

dall'essere legati fra loro o con alcuno dei candidati da vincoli di parentela o di affinità entro il IV grado).

Art. 4

Requisiti per l'ammissione all'esame

1. Agli esami di cui al presente regolamento possono essere ammessi solo i residenti nel territorio della provincia di Mantova. Possono altresì essere ammessi all'esame i candidati che per ragioni di incompatibilità con le Commissioni di esame della Provincia di residenza non possono svolgere gli esami presso detta Provincia.

2. Ai fini dell'ammissione agli esami, gli interessati presentano alla Provincia di Mantova – Servizio Trasporti - una domanda in forma scritta ed in osservanza della normativa sull'imposta di bollo per ogni sessione di esame, nonché provvedono al pagamento delle relative tariffe o diritti. La mancata presentazione alle prove non comporta la restituzione dei diritti o delle tariffe corrisposti per la partecipazione all'esame.

3. I requisiti per ottenere l'ammissione all'esame sono previsti dalla normativa di settore¹ e devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nella quale devono essere dichiarati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Sono fatte salve e si intendono automaticamente recepite nel presente regolamento le eventuali future modificazioni e/o integrazioni delle suddette norme di settore.

4. Per l'ammissione agli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria o di istruttore di guida occorre essere in possesso dei seguenti **requisiti morali** analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola:

- a) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali, o per tendenza;
- b) non essere o non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali e alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988 n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965 n. 575, così come successivamente modificata ed integrata, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi;
- c) non essere stati condannati a pena detentiva uguale o superiore a tre anni;

e dei **requisiti di idoneità tecnica** di cui ai seguenti punti:

per gli insegnanti di teoria

- a) diploma di istituto medio di secondo grado;
- b) patente di guida almeno della categoria B normale oppure B speciale;

per gli istruttori di guida

- a) licenza della scuola dell'obbligo;
- b) patente di guida della categoria A e DE ovvero A e D, rispettivamente per le autoscuole di tipo a) o di tipo b), come individuate dall'art. 335, comma 10, del DPR 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada".

La cittadinanza italiana non costituisce requisito indispensabile per l'ammissione agli esami.

¹ Per gli istruttori e gli insegnanti di scuola guida: art.9 D.M. n.317/1995 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole"; per l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza: art.3 della legge n.264/1991 e art.2 D.M. n.338/1996, nonché art. 4 commi 4, 5 e 6 della legge n. 11/1994 "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi"; per gli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada: art. 8 comma 6 D.Lgs. n.395/2000.

5. Per l'ammissione all'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano residente in Italia o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea stabilito in Italia o cittadino extracomunitario munito di regolare permesso di soggiorno;
- b) aver raggiunto la maggiore età;
- c) non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624,628,629,630, 640,646,648 e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art.2 della legge 15.12.1190 n.386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- d) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- e) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non aver in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- f) diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato.

6. Al fine di semplificare la redazione della domanda, il Servizio Trasporti predispone e diffonde anche per via telematica idonei modelli *fac-simile*, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000.

Art.5

Modalità di presentazione della domanda di esame

1. La presentazione delle domande può avvenire:

- direttamente all'Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) della Provincia di Mantova, via P. Amedeo 30/32, Mantova;
- mediante il servizio postale con raccomandata A.R.

2. Le domande, comunque pervenute, dopo la protocollazione sono prese in carico dal Servizio Trasporti della Provincia. Le domande devono essere presentate complete di tutta la documentazione richiesta dal Servizio Trasporti e del versamento delle tariffe o diritti di segreteria.

3. Il Servizio Trasporti della Provincia provvede all'istruttoria delle domande di ammissione agli esami. L'istruttoria dovrà completarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Salvo i casi di vizio insanabile della domanda, qualora l'istanza sia ritenuta non regolare o incompleta verrà inoltrata comunicazione al richiedente entro trenta giorni tramite raccomandata A.R., indicando le cause della irregolarità o della incompletezza, e assegnando un termine di quindici giorni per l'integrazione, con l'avvertenza che in difetto la domanda verrà rigettata. In questi casi il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o dalla intervenuta integrazione della domanda stessa.

4. La comunicazione di esclusione dei candidati dalla sessione d'esame deve essere motivata e inoltrata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Nella comunicazione deve essere espressamente indicata la modalità di ricorso nelle sedi giurisdizionali competenti.

5. Sostengono le prove d'esame i candidati, in possesso dei requisiti richiesti, che abbiano depositato la domanda, completa in ogni sua parte, almeno trenta giorni prima della data fissata per la seduta d'esame. In caso di deposito della domanda a mezzo del sistema postale fa fede la data di ricezione della stessa da parte degli Uffici competenti. Le rimanenti domande saranno prese in considerazione nella seduta successiva.

6. I candidati vengono convocati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'esame mediante raccomandata A.R.

7. I candidati dovranno presentarsi all'esame nel luogo e all'ora comunicati nella convocazione muniti di documento di riconoscimento personale in corso di validità (carta di identità o altro documento equipollente).

8. In caso di mancata presentazione alla prova d'esame per la quale è stato convocato, il candidato verrà considerato rinunciataro, a meno che presenti idonea documentazione a giustificazione dell'assenza. In presenza di giustificazione idonea, il candidato verrà convocato per la prima sessione d'esame utile successiva. Nel caso in cui il candidato non consegua l'idoneità oppure sia assente senza idonea giustificazione dovrà ripresentare domanda con allegati nuovi versamenti per i diritti di segreteria o tariffe previsti, mentre gli altri certificati richiesti dovranno essere nuovamente prodotti solo qualora quelli allegati alla precedente domanda siano scaduti di validità al momento della nuova domanda.

Art. 6

Calendario delle sessioni d'esame

1. Le sessioni di esame sono di norma semestrali. Il Presidente della Commissione provvede a fissare con congruo anticipo le date delle sessioni d'esame, previa intesa con i componenti della Commissione d'esame e tenuto conto delle effettive esigenze del proprio bacino di utenza. Deve, comunque, essere rispettato un intervallo minimo di sessanta giorni liberi tra ciascuna sessione.

2. Le sessioni di esame per l'idoneità di insegnanti e istruttori di autoscuola e le sessioni di esame per l'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto possono essere fissate e organizzate contestualmente.

3. Il Presidente convoca la Commissione e assicura la disponibilità di idonea sede per lo svolgimento degli esami. Il Presidente ha facoltà di valutare l'opportunità di organizzare gli esami presso la sede di autoscuole o loro consorzi.

4. Il Servizio Trasporti della Provincia assicura la diffusione e la disponibilità delle informazioni anche attraverso adeguate forme di pubblicità.

Art. 7

Prove teoriche e/o pratiche

1. Le modalità di svolgimento delle prove sono stabilite dalla normativa di settore. Qualora la prova scritta consista in un tema, la Commissione prepara tre tracce; le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione. Le stesse vengono chiuse in pieghi sigillati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione e dal segretario.

2. Nei giorni fissati per le prove pratiche, e immediatamente prima del loro svolgimento, la Commissione stabilisce le modalità ed i contenuti, che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i candidati.

3. Qualora si renda necessario, per lo svolgimento delle prove, l'utilizzo di materiali complessi (es. quiz, audiovisivi, strumentazioni tecnologiche, ecc.), questi potranno essere predisposti anticipatamente. Il Presidente della Commissione è tenuto a garantire la custodia e la segretezza del suddetto materiale.

Art. 8

Programmi e modalità per il conseguimento dell'attestato e delle idoneità

1. I titoli professionali e le idoneità di cui all'art.1 del presente regolamento si conseguono previo superamento di esami i cui programmi e modalità sono regolati dalle seguenti norme di settore:

- **Per l'idoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuola: D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni "Nuovo codice della Strada", artt. 120 e 123; D.M. 17 maggio 1995 n. 317 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole"); Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 28 maggio 1996 n. 77/96;**
- **Per l'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada: art.5 della legge 8 agosto 1991 n.264 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; D.M. 16 aprile 1996 n. 338 "Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto"; Allegato 1 del D.M. 16 aprile 1996 n. 338;**
- **Per titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada: D.Lgs. 22/12/2000 n. 395 "Attuazione della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 98/76/CE del 1 ottobre 1998, modificativa della Direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo", come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2001 n. 478;**

2. Sono fatte salve e si intendono automaticamente recepite nel presente regolamento le eventuali future modificazioni e/o integrazioni delle suddette norme di settore.

Art. 9

Programma e modalità d'esame per gli insegnanti di teoria e gli istruttori di guida

1. Per quel che concerne le **prove d'esame per gli insegnanti di teoria**, le stesse si svolgono con le seguenti modalità:

due prove scritte da svolgersi in un unico giorno, ed una prova orale. La prima prova scritta, della durata di quaranta minuti, consiste nella compilazione di due schede quiz, uguali a quelle utilizzate per il conseguimento della patente di guida della categoria B. Sono ammessi alla seconda prova scritta i candidati che hanno commesso complessivamente non più di tre errori (quindi la somma degli errori di entrambe le schede non deve essere superiore a tre). La seconda prova scritta, di durata pari a due ore, verte sulla tecnica costruttiva del veicolo ed i suoi elementi costitutivi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono una votazione non inferiore a dodici ventesimi.

La prova orale verte sugli argomenti indicati al comma 1 dell'art.10 del D.M. n. 317 del 17 maggio 1995 e successive modificazioni, che si riporta integralmente:

"Gli esami per gli insegnanti di teoria sono basati sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente delle categorie A, C, D ed E dei certificati di abilitazione professionale, integrato con una conoscenza più approfondita di nozioni tecniche, e su una parte complementare riguardante i seguenti argomenti:

a) sommarie cognizioni sulla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonché conseguenze delle loro violazioni; il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive; prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale; propaganda per la sicurezza stradale;

b) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale; cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale."

L'esame si intende superato se il candidato riporta una votazione non inferiore a dodici ventesimi.

2. Con riferimento **alle prove di esame per gli istruttori di guida**, l'esame consiste in una prova scritta, una prova orale ed una prova pratica di guida. La prova scritta è analoga alla prima prova degli insegnanti di teoria. La prova orale verte sugli argomenti indicati al comma 2 dell'art. 10 del D.M. n. 317 del 17 maggio 1995, e successive modificazioni, che qui si riporta integralmente:

“Gli esami per gli istruttori di guida devono essere basati sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente della categoria B, con una conoscenza più vasta di nozioni, e sulla parte complementare prevista per gli esami degli insegnanti di teoria di cui al punto precedente. Durante la prova pratica deve essere accertata l'esperienza di guida dei veicoli relativa alla patente posseduta e deve essere, altresì, dimostrata l'attitudine ad istruire allievi.

La prova scritta verte unicamente sul programma fondamentale con esclusione degli argomenti compresi nella parte complementare”.

Sono ammessi alla prova pratica di guida i candidati che riportano una votazione non inferiore a dodici ventesimi. La prova pratica di guida ha durata non inferiore a quarantacinque minuti e si articola sulle due seguenti prove:

a) verifica dell'esperienza di guida da effettuarsi su autobus;

b) verifica dell'attitudine ad istruire allievi, da effettuarsi su autovettura, simulando un'esercitazione di guida.

3. Il candidato per conseguire l'idoneità dovrà superare tutte le prove. Qualora non risulti idoneo potrà ripetere l'esame non prima di due mesi dalla data della prova non superata. Al termine di ogni prova parziale costituente l'esame, la Commissione esprime un giudizio mediante votazione e con le modalità sopra riportate.

Gli insegnanti di teoria già abilitati sostengono gli esami per istruttori di guida esclusivamente attraverso l'effettuazione della prova pratica, così come sopra esposto, purchè in possesso di patente di guida delle categorie A e DE ovvero A e D, rispettivamente per le autoscuole di tipo a) o di tipo b) come individuate dall'art.335, comma 10, del DPR 16/12/1992 n°495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”.

Art. 10

Programma d'esame per l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada

1. Per quel che concerne le **prove d'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto**, le stesse consistono in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata.

2. A norma dell'allegato n.1 al D.M. 16/04/1996 n.338 le discipline d'esame riguardano i seguenti argomenti:

- circolazione stradale
- trasporto di merci
- navigazione
- pubblico registro automobilistico
- regime tributario

Nell'**allegato 1** vengono riportati in dettaglio gli argomenti d'esame per ciascuna disciplina.

3. A ciascun aspirante verrà consegnata una scheda, predisposta dalla Commissione, contenente cinque quesiti per ciascuna delle cinque discipline oggetto d'esame, per un totale quindi di venticinque quesiti. La prova d'esame dura due ore ed è superata dai candidati che risponderanno in maniera esatta ad almeno quattro quesiti per ogni disciplina formante oggetto del programma d'esame.

Al termine di ogni seduta d'esame la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina.

Art. 11

Programma d'esame per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada

1. Con riferimento agli **esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada**, le modalità di svolgimento delle prove sono stabilite dall'art. 8 del D.Lgs. 22 dicembre 2000 n.395, come modificato con D.Lgs. 28 dicembre 2001 n.478.

Art. 12

Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte

- 1.** Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione esaminatrice.
- 2.** Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro dell'ente.
- 3.** I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
- 4.** Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento delle prove, è escluso dall'esame. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
- 5.** La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due membri, od un membro ed il Segretario, devono trovarsi sempre nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude la pronuncia dell'esclusione in sede di valutazione delle prove medesime.

Art. 13

Adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine delle prove scritte

- 1.** Nel caso in cui la prova scritta consista nello svolgimento di un tema, al candidato sono consegnate due buste: una grande ed una piccola contenente un cartoncino, entrambi riportanti la data della prova. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, nè altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al Presidente della Commissione od a chi ne fa le veci. Il Presidente della Commissione, o chi ne fa le veci, appone la propria firma trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa. I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice per procedere alla valutazione della prova di esame. A conclusione della valutazione degli elaborati, la Commissione procederà all'apertura delle buste piccole al fine di individuare i candidati.
- 2.** L'elenco dei candidati ammessi alle prove orali è pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia.
- 3.** I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati e tutta la documentazione relativa agli esami sono custoditi a cura del Presidente della Commissione.

Art. 14

Prove orali

1. Le prove orali si svolgono in un luogo aperto al pubblico.
2. Alle stesse è presente l'intera Commissione esaminatrice, che procede all'esame dei candidati iniziando dalla lettera dell'alfabeto sorteggiata da un concorrente prima dell'inizio della prova orale.
3. Terminata la prova di ciascun candidato, il Presidente della Commissione dispone l'allontanamento del pubblico dal luogo in cui si svolge la prova per il tempo necessario all'assegnazione del voto.

Art. 15

Processo verbale delle operazioni d'esame

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice si redige processo verbale sottoscritto da tutti i Commissari e dal Segretario.
2. La Commissione, terminate le prove di esame, espone le votazioni assegnate nella sede di espletamento della prova affinché i candidati possano prenderne visione.
3. Ai candidati che non abbiano conseguito l'idoneità verrà data comunicazione mediante lettera raccomandata A/R.

Art. 16

Dichiarazione di idoneità e rilascio dell'attestato

1. Il Servizio Trasporti della Provincia provvede al rilascio degli attestati agli interessati od a persone munite di delega scritta.
Gli attestati sono redatti in conformità ai modelli fac-simile descritti nella normativa di settore, ove esistenti.
2. Ai fini del rilascio dell'attestato l'interessato dovrà produrre una marca da bollo da € 10,33.
3. Coloro che intendono esercitare la professione di insegnanti di teoria e/o istruttori di guida devono fare richiesta di apposita tessera al servizio Trasporti della Provincia. Quest'ultima dovrà essere restituita al servizio Trasporti qualora il titolare interrompa l'esercizio della professione.

Art. 17

Revoche degli attestati – Sospensione dell'attività

1. Il Dirigente del Servizio competente della Provincia dispone la revoca dell'attestato di idoneità all'esercizio della professione di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida qualora venga meno uno dei requisiti morali o venga revocata la patente di cui all'art.4 punto 4. del presente regolamento .
2. Qualora all'insegnante di teoria o all'istruttore di guida venga sospesa la patente di guida l'interessato dovrà darne comunicazione, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento di sospensione, al Servizio Trasporti della Provincia. Il Dirigente del Servizio competente della Provincia dispone la sospensione dell'attività di insegnante di teoria e/o istruttore di guida per un periodo uguale alla sospensione della patente.
3. Il Dirigente del Servizio competente della Provincia dispone la revoca dell'attestato di idoneità all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada qualora venga meno uno dei requisiti morali di cui all'art.4 punto 5. del presente regolamento. Conseguentemente anche l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, eventualmente rilasciata, sarà revocata..

Art. 18

Norma di chiusura e salvaguardie

1. Sono fatte salve le disposizioni previste dalle normative di settore, purché non in contrasto con quanto stabilito dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112.

ALLEGATO 1

A) La circolazione stradale.

- Veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità.
- Nozione di veicolo.
- Classificazione e caratteristiche dei veicoli.
- Masse e sagome limiti.
- Traino di veicoli.
- Norme costruttive e di equipaggiamento.
- Accertamenti tecnici per la circolazione.
- Destinazione ed uso dei veicoli.

- Documenti di circolazione ed immatricolazione.
- Estratto dei documenti di circolazione e di guida.
- Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici.
- Guida dei veicoli.
- Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
- Formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.

B) Il trasporto di merci.

- Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.
- Comitati dell'albo e loro attribuzioni.
- Iscrizioni nell'albo, requisiti e condizioni.
- Iscrizioni delle imprese estere.
- Fusioni e trasformazioni.
- Abilitazioni per trasporti speciali.
- Variazioni dell'albo.
- Sospensioni dall'albo.
- Cancellazione dall'albo.
- Sanzioni disciplinari
- Effetti delle condanne penali.
- Reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi.
- Omissione di comunicazioni all'albo.
- Autorizzazioni.
- Tariffe a forcella per i trasporti di merci.
- Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto terzi.
- Trasporto merci in conto proprio.
- Licenze.
- Commissione per le licenze, esame e parere.
- Elencazione delle cose trasportabili.
- Revoca delle licenze.
- Ricorsi.
- Servizi di piazza e di noleggio.
- Esenzioni dal disciplinamento del trasporto merci.
- Trasporti internazionali.

C) Navigazione.

- Accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale.
- Acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa.
- Navi e galleggianti.
- Unità da diporto.
- Costruzione delle imbarcazioni da diporto.
- Accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi.
- Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto.
- Rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze.
- Visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi.
- Collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori.
- Competenze del R.I.Na.
- Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento). Cancellazione dai registri.

- Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di documenti.

- Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione.
- Noleggio e locazione.
- Importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori.
- Regime fiscale ed assicurativo.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori.
- Validità e revisione delle patenti nautiche.
- Norme per l'esercizio dello sci nautico.

D) Il P.R.A.

- Legge del P.R.A.
- Legge istitutiva I.E.T.
- Compilazione delle note.
- Iscrizioni.
- Trascrizioni
- Annotazioni.
- Cancellazioni.

E) Il regime tributario

- Le imposte dirette ed indirette in generale.
- L'I.V.A.: classificazione delle operazioni, momento impositivo.
- Fatturazione delle operazioni.
- Fatturazione delle prestazioni professionali.
- Ricevuta fiscale: forme e contenuti.
- Il principio di territorialità dell'imposta: operazioni internazionali e intercomunitarie.
- Registri contabilità IVA.
- Dichiarazione annuale IVA.
- Regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e dell'IVA.
- Imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.